



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. 1155 del 24.03.2020

ORDINANZA N. 08/20 DEL 23.03.2020

OGGETTO: "ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019".

IL SINDACO

PREMESSO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale sono state adottate ulteriori misure di restrizione.

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 recente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- del 23 febbraio 2020 - "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- del 01 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19";
- del 04 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- del 08 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- del 09 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - le misure di cui all'art. 1 del Dpcm del 08.03.2020 sono state estese all'intero territorio nazionale.".
- del 11 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019" applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019" applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza n. 8 datata 08.03.2020 del Presidente della Giunta Regione Campania, con la quale si dispone la sospensione sul territorio regionale di varie attività;

VISTA l'ordinanza n. 10 datata 10.03.2020 del Presidente della Giunta Regione Campania "Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri, parrucchieri e centri estetici".



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

VISTA l'ordinanza n. 19 datata 20.03.2020 del Presidente della Giunta Regione Campania "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019".

VISTA l'ordinanza n. 20 datata 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regione Campania "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019" – Rilevazione e controlli dei rientri nella Regione Campania.

RITENUTO a maggiore tutela, a maggiore prevenzione del rischio di contagio, nell'interesse della popolazione tutta, adottare maggiori misure restrittive sul territorio del Comune di San Nicola Baronia;

RITENUTO al fine di adottare misure puntuali riferite al territorio comunale onde meglio attuare sia i DCPM (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri) del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020 e del 22.03.2020 nonché le Ordinanze Regionali sopra citate;

RITENUTO in fine, di dover garantire la pubblica incolumità a favore della popolazione che insiste sul territorio di San Nicola Baronia, anche provenendo dai Comuni limitrofi.

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 02/20 del 04.03.2020, n. 03/20 del 09.03.2020, n. 04/20 del 10.03.2020 la n. 05/20 del 12.03.2020 tutte relativa all'emergenza Covid-19;

VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO l'articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate nel preambolo, che qui si richiamano interamente, di adottare la seguente misure:

Articolo 01

Spostamenti di persone fisiche

1. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "*E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*" **SONO SOPPRESSE**.
2. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, tutti i soggetti che hanno fatto ingresso nel Comune di San Nicola Baronia negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio Comunale, è fatto obbligo:
 - a. di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
 - b. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
 - c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

- e. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
3. Gli obblighi sanciti dal comma 2 del presente articolo, non si applicano ai soggetti che si spostino, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, temporaneamente per comprovate esigenze lavorative (da o per il luogo di lavoro), assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Articolo 02

Sospensioni attività produttive e commerciali

Su tutto il territorio Comunale di San Nicola Baronia sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate **nell'allegato 1** del Dpcm del 22.03.2020 che è parte integrante della presente ordinanza, e salvo quanto di seguito disposto:

- a. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- b. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;
- c. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- d. Le attività produttive che sono sospese ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- e. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera f), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- f. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
- g. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

Articolo 03

Sospensioni attività di cantieri edili

1. Su tutto il territorio Comunale di San Nicola Baronia sono sospese le attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi:
- a. gli interventi, su committenza privata, di adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale;
 - b. gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali;
 - c. gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

individuali per il personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

2. I responsabili dei cantieri di cui al comma 1, provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza o la funzionalità degli immobili. Per i lavori indifferibili è fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuali per il personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Mentre per i lavori differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Per quanto non indicato nella presente ordinanza, si fa rinvio con particolare attenzione alle disposizioni impartite **dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020**, le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

LA PRESENTE ORDINANZA DECORRERÀ A PARTIRE DA OGGI LUNEDÌ 24 MARZO E DURERÀ FINO AL 3 APRILE 2020.

RICORDA CHE

Devono evitarsi categoricamente assembramenti sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. È indispensabile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro per tutto il periodo di durata della emergenza.

INFORMA

- Che il mancato rispetto presente ordinanza, salvo che il fatto non costituiscono più grave reato, saranno puniti a norma dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Polizia Municipale San Nicola Baronia;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia;

IL SINDACO

Moriello Giuseppe

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993